



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

Linea Guida

Attuazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro



**SPECIALE
CORONA
VIRUS**

Questo documento è stato elaborato da SAMETICA per CNA Bologna.
SAMETICA S.r.l. è una Società del Sistema CNA Bologna

Autori

Ing. Francesca Gramellini (f.gramellini@bo.cna.it)

Ing. Claudio Pellizzari (c.pellizzari@bo.cna.it)

 **Sametica**
Ambiente | Sicurezza

SAMETICA S.r.l.
Viale Aldo Moro, 22
40127 Bologna
sametica@bo.cna.it
www.sametica.it

Introduzione

Il contributo di CNA al Protocollo

Il tema della sicurezza sul lavoro rappresenterà nelle settimane che verranno uno dei punti nevralgici su cui giocare la grande sfida della ripartenza.

La CNA ha colto l'importanza della questione fin dal principio, e, in ragione di ciò il 14 marzo scorso ha sottoscritto, con il Governo e le altre Parti Sociali, il "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro".

In data 24 aprile 2020, la CNA, insieme alle altre Parti Sociali e alla presenza del Ministro del lavoro delle politiche Sociali e del Ministro per lo Sviluppo Economico, ha sottoscritto l'accordo per la revisione del suddetto protocollo; tale accordo aggiorna e integra, e dunque sostituisce, quello dello scorso 14 marzo.

L'obiettivo è stato quello di definire congiuntamente le misure atte a garantire gli adeguati livelli di protezione nei luoghi di lavoro stante la contestuale necessità di accelerare il riavvio delle attività economiche.

Il lungo negoziato ci ha consentito di poter eliminare numerose richieste presenti nel testo proposto particolarmente onerose per le nostre imprese, garantendo comunque la necessaria prevenzione rispetto al contagio Covid-19.

Certo rimangono nel testo finale alcuni elementi che avrebbero potuto avere, a nostro avviso, una formulazione meno incisiva senza con questo allentare i livelli di tutela, ma nel corso della trattativa l'aver aperto su questi aspetti ci ha consentito di imporre dei no su questioni ancor più significative per le nostre imprese.

Si cita per tutti il tema della sorveglianza sanitaria, nel quale viene riconosciuto un ruolo particolarmente centrale della figura del medico competente, andando un po' oltre il suo ambito specifico di valutazione del lavoratore che dovrebbe avere a riferimento il contesto lavorativo specifico e non le condizioni cliniche più generali.

Con riferimento ad altre misure, si è proceduto a declinare in modo più puntuale tematiche già presenti nel precedente testo del Protocollo del 14 marzo; è il caso in particolare delle previsioni relative all'organizzazione del lavoro al fine di favorire il distanziamento sociale.

In definitiva, come già detto, riteniamo che il Protocollo finale rappresenti un buon riferimento a cui le nostre imprese, con il supporto della CNA, dovranno far riferimento per la riapertura.

A tal fine evidenziamo che il Protocollo del 24 aprile aggiorna e integra, e dunque sostituisce, il precedente Protocollo del 14 marzo. Sarà pertanto il riferimento per le aziende che finora hanno sospeso la loro attività, per la fase di avvio; anche le aziende

che hanno continuato ad operare dovranno integrare le misure finora adottate e adeguarsi al nuovo Protocollo in funzione di questa Fase 2.

È fondamentale che il Protocollo rappresenti il riferimento unico nazionale, anche al fine di evitare il proliferare di indicazioni regionali/territoriali che si sono trasformate in queste settimane in ulteriori aggravii per le imprese.

Premessa

La prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza negli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative anche attraverso l'adozione di soluzioni volte alla riduzione e sospensione temporanea delle attività. In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze nei luoghi di lavoro, le misure in tema di ammortizzatori sociali adottate dal Governo.

Ogni azienda dovrà provvedere all'adozione del Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus prevedendo proprie procedure e regole di condotta. Il protocollo dovrà essere preventivamente condiviso con le rappresentanze sindacali interne o con quelle territoriali per le piccole imprese, come previsto dagli accordi interconfederali.

Il protocollo dovrà essere ulteriormente condiviso con gli RLS e RLST tenendo conto della specificità di ogni realtà produttiva e del contesto territoriale in cui si trova ad operare.

In questo modo, ogni misura adottata sarà resa più efficace dal coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Integrazione con il precedente DPCM 11/03/2020 e s.m.i.

L'obiettivo del Protocollo condiviso è fornire indicazioni operative finalizzate ad incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di Covid-19.

Il Covid-19 rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, il protocollo contiene pertanto misure che seguono la logica della precauzione ed attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità Sanitaria.

Rimangono salvi gli obblighi previsti nel DPCM 11 marzo 2020 e s.m.i., che per le attività produttive, prevedono di:

- adottare modalità di lavoro agile (*smart working*) per le attività che possono essere effettuate dal proprio domicilio o in modalità a distanza

- incentivare ferie e permessi retribuiti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva al fine di limitare la permanenza dei lavoratori in azienda.
- sospendere le attività non strettamente indispensabili.
- assunzione di protocolli di sicurezza anticontagio e, laddove non sia possibile il rispetto della distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adozione di strumenti di protezione individuale
- adottare di misure di igienizzazione e sanificazione nei luoghi di lavoro
- limitare allo stretto indispensabile lo spostamento all'interno dei siti aziendali e praticare un accesso contingentato agli spazi comuni.
- favorire le intese tra organizzazioni datoriali e sindacali al fine di permettere il **massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.**

In particolare, le imprese adottano il protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro applicando le misure di seguito elencate da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo la peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

Aggiornamento documentale

La documentazione della sicurezza precedentemente emessa per rispondere alle previsioni del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico per la salute e sicurezza sul lavoro) deve essere aggiornata e/o integrata al fine di recepire gli adempimenti richiesti dal Protocollo.

Obiettivo della presente Linea Guida è di orientare il datore di lavoro e i suoi collaboratori, in particolare il RSPP, nella scelta della più efficace modalità di aggiornamento e integrazione.

Il Sistema CNA, con la consociata SAMETICA S.r.l., eroga una qualificata consulenza tecnico / organizzativa per assolvere a questi adempimenti.

Documento di valutazione dei rischi

Le aziende la cui valutazione dei rischi ha evidenziato la presenza di un rischio biologico devono aggiornare la propria valutazione dei rischi e il relativo documento in ragione del rischio da contagio da Covid-19.

Per tutte le restanti aziende è necessario integrare la documentazione in materia di sicurezza sul lavoro prevedendo la redazione di procedure in ottemperanza al Protocollo che tengano conto delle specificità aziendali.

Procedure di prevenzione

Devono essere emanate opportune procedure che definiscano tutti gli aspetti trattati dal Protocollo, in particolare:

- informazione / formazione del personale;
- modalità di accesso e movimento del personale;
- modalità di accesso dei visitatori che entrano a vario titolo in azienda;
- pulizia e sanificazione;
- precauzioni igieniche;
- dispositivi di protezione individuali;
- trattamento del soggetto sintomatico.

Nei seguenti capitoli vengono riportati i contenuti delle procedure come li prescrive il Protocollo.

La struttura e il numero delle procedure saranno una scelta organizzativa autonoma dell'azienda.

In definitiva, i documenti emessi per prevenire il diffondersi del contagio da Covid-19, devono integrarsi nel servizio di prevenzione e protezione esistente.

L'insieme deve assolvere allo specifico dovere in capo al datore di lavoro che, in quanto detentore dei poteri decisionali e di spesa, ha la responsabilità dell'azienda nel suo complesso e l'obbligo di tutelare l'integrità, fisica e morale, dei lavoratori.

Informazione

L'azienda deve informare tutti i lavoratori e i visitatori a qualsiasi titolo circa le misure di prevenzione messe in atto.

La comunicazione deve essere efficace e capillare, per questo possono essere affissi opportuni poster nei locali aziendali oppure possono essere consegnati opuscoli con materiale informativo specifico.

Questa consegna è opportuno che avvenga in maniera formale.

L'informazione deve essere adeguata al contesto lavorativo, deve tenere conto delle mansioni e dei ruoli dei lavoratori e deve prevedere specifiche raccomandazioni circa l'utilizzo dei DPI da adottare per la prevenzione del contagio.

La comunicazione aziendale deve almeno comprendere informazioni relative a:

- obbligo di rimanere al proprio domicilio o lasciare l'azienda in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e/o l'autorità sanitaria
- obbligo di dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.)
- impegno a rispettare tutte le disposizioni del datore di lavoro, che interpretano quelle delle Autorità, nell'accesso e uscita in azienda
- impegno a mantenere la distanza di sicurezza
- impegno a osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene.

Modalità di accesso

Per l'accesso in azienda del personale dipendente si dovranno osservare le seguenti disposizioni:

- È fatto divieto di accesso a tutti i lavoratori che presentano febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali, in presenza di condizioni di questo tipo il dipendente deve rimanere presso il proprio domicilio e avvisare il proprio medico curante e l'autorità sanitaria. Il personale, prima dell'accesso nei luoghi di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura, nel caso in cui venisse riscontrata una temperatura superiore a 37,5° non sarà consentito l'accesso all'ambiente di lavoro. Le persone in tali condizioni saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nell'infermeria aziendale, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguirne le indicazioni.
- Il Datore di lavoro informa preventivamente il personale e chiunque a vario titolo intenda fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi negli ultimi 14 gg abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo l'indicazione dell'OMS.
- L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da Covid-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- Qualora per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche quali l'esecuzione dei tamponi ai lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

Modalità di accesso dei fornitori

Per l'accesso dei fornitori esterni è necessario individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti (nelle procedure aziendali indicare a quali fornitori è consentito l'accesso, la motivazione che giustifica la necessità e le modalità operative in cui viene effettuato e le misure adottate).

Gli autisti dei mezzi di trasporto, ove possibile, devono rimanere a bordo dei propri mezzi; non è consentito l'accesso per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento alle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Per i fornitori, trasportatori e altro personale esterno prevedere servizi igienici dedicati, con divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.

L'accesso da parte di visitatori e di esterni dovrà essere limitato allo stretto indispensabile, in ogni caso gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali.

Ove previsto un trasporto organizzato delle persone, l'azienda dovrà garantire il rispetto della sicurezza dei lavoratori durante ogni spostamento.

Il protocollo aziendale va esteso anche ad eventuali aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti o provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive, in tal senso l'impresa committente è tenuta a dare informativa all'impresa appaltatrice dei contenuti del Protocollo e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa e delle aziende terze che operano a qualunque titolo all'interno del proprio perimetro aziendale ne rispettino integralmente le disposizioni.

Nel caso in cui lavoratori di aziende terze, operanti nello stesso sito produttivo, risultassero positivi al tampone Covid-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'Autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

Pulizia e sanificazione dell'azienda

L'azienda assicura la pulizia giornaliera dei locali mediante lavaggio con acqua e detersivi neutri, per gli elementi di contatto con il personale quali: maniglie delle porte, pulsantiere di attrezzature, pulsantiere di ascensori, macchine del caffè ed erogatori automatici nonché per le tastiere dei pc, telefoni e oggetti ad uso promiscuo il datore di lavoro assicura l'igienizzazione giornaliera.

Occorre effettuare la pulizia e la sanificazione a fine turno di tastiere, schermi touch sia negli uffici che nei reparti produttivi.

Nel caso venga accertata la presenza di una persona positiva al Covid-19 all'interno dei locali aziendali si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute in allegato al presente documento.

Si ricorda che è fondamentale mantenere una buona areazione dei locali e un continuo ricambio di aria pertanto si raccomanda l'apertura di finestre e portoni più volte al giorno.

A questo proposito si consiglia di prendere visione del documento:

Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2 (Rapporto ISS COVID-19, n. 5/2020)

Versione del 23 marzo 2020

Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Qualità dell'aria indoor

Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020.

https://www.iss.it/rapporti-covid-19/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/id/5311692

Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto in questo punto l'azienda dovrà redigere direttamente, o tramite l'azienda che effettua le pulizie, un protocollo che evidenzi la periodicità di pulizia e sanificazione e l'indicazione dei prodotti utilizzati.

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di Covid-19 alla riapertura prevedere una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

Precauzioni igieniche personali

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, è raccomandabile la frequente pulizia delle mani con acque e sapone, i detergenti delle mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

L'adozione delle misure igieniche e dei Dispositivi di Protezione Individuale è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dall'OMS.

In caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dell'autorità sanitaria.

È favorita da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni del OMS [https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf](https://www.who.int/gpsc/5may/Guide%20to%20Local%20Production.pdf)

Qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale inferiore a 1 m e non sia possibile adottare soluzioni organizzative alternative è necessario l'uso delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuali (guanti occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.).

Negli spazi comuni è previsto l'uso di mascherine chirurgiche.

Nella declinazione del Protocollo interno l'azienda, sulla base dei rischi valutati e dalla mappatura delle diverse attività aziendali, si adotteranno idonei DPI.

Gestione degli spazi comuni

L'accesso agli spazi comuni è contingentato, in particolare per mense aziendali, refettori, aree fumatori, aree relax, spogliatoi deve essere prevista una ventilazione continua una riduzione dei tempi di sosta all'interno dei locali e la riorganizzazione degli spazi al fine del mantenimento della distanza di sicurezza tra le persone che accedono.

Occorre prevedere una organizzazione degli spazi e la sanificazione degli spogliatoi e degli armadietti.

Occorre pulire e sanificare giornalmente la mensa e i distributori di snack e bevande.

Organizzazione delle aziende

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020 s.m.i. punto 7, limitatamente al periodo di emergenza Covid-19, le imprese, facendo riferimento a quanto contenuto nel CCNL e favorendo le intese con le rappresentanze sindacali dovranno adottare tutte le misure necessarie per ridurre l'accesso alle sedi allo stretto indispensabile per la prosecuzione dell'attività, in particolare si dovrà adottare:

- Chiusura di reparti non strettamente indispensabili o comunque quelli per i quali è possibile il funzionamento mediante *smart work*;
- Procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
- Assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- Utilizzare lo *smart work* ove possibile;
- Sono sospese tutte le trasferte lavorative.

La misura prioritaria rimane il distanziamento sociale pertanto il datore di lavoro dovrà provvedere, anche attraverso ad una rimodulazione degli spazi, alla riorganizzazione del lavoro volto al rispetto della suddetta misura.

Il distanziamento sociale potrà essere ottenuto anche attraverso soluzioni di orari differenziati che favoriscano la riduzione delle presenze contemporanee in azienda.

Gestione entrata e uscita dipendenti

Si favoriscono orari di ingresso e uscita scaglionati al fine di evitare assembramenti nelle zone comuni.

Ove possibile si dovranno differenziare porte di ingresso e di uscita per refettori, spogliatoi ed ingressi aziendali.

Spostamenti interni, riunioni e formazioni

Gli spostamenti interni tra reparti e uffici devono essere limitati allo stretto indispensabile. Non sono consentite riunioni in presenza, nel caso in cui la riunione sia strettamente indispensabile e non erogabile in altre forme a distanza si dovrà provvedere alle procedure di distanziamento, sanificazione e areazione dei locali.

Sono sospesi tutti gli eventi interni e le attività di formazione in modalità in aula, anche se obbligatori, anche se già organizzati.


È consentito l'erogazione di corsi organizzati a distanza anche in smart work come le video conferenze sincrone.


Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione e/o abilitante imputabile all'emergenza in corso non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.

Gestione della persona sintomatica in azienda

Nel caso in cui un lavoratore avverta sintomi febbrili durante l'orario di lavoro è invitato ad avvertire l'ufficio del personale e ad allontanarsi dal lavoro, sarà sua cura contattare il proprio medico curante e le autorità sanitarie.

Nel caso in cui il dipendente non sia nelle condizioni di abbandonare il posto di lavoro il datore di lavoro provvederà al suo isolamento e ad avvisare l'autorità sanitaria ai numeri di emergenza:

 112 - numero unico di emergenza

 1500 - numero di pubblica utilità

La postazione e i locali in cui il dipendente ha soggiornato dovranno essere sottoposti a sanificazione.

L'azienda collabora con l'Autorità sanitaria per la definizione di eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda risultata positiva al Covid-19. Nel periodo di indagine l'azienda potrà richiedere l'allontanamento di eventuali Contatti stretti secondo le indicazioni ricevute dall'Autorità sanitaria.

Il lavoratore al momento dell'isolamento deve essere subito dotato, nel caso in cui già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

Sorveglianza sanitaria/Medico Competente/RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.

Vanno privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite dal rientro da una malattia.

Nell'integrazione dell'informativa sul Covid-19 il Medico competente collabora con il Datore di Lavoro, il RSPP e il RLS.

Il medico competente segnalerà all'azienda, nel pieno rispetto della privacy, eventuali fragilità di cui è a conoscenza e il datore di lavoro applicherà nei confronti dei lavoratori segnalati ulteriori misure di tutela applicando le indicazioni dell'Autorità Sanitaria.

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Alla ripresa delle attività è necessario prevedere il coinvolgimento del Medico competente per l'identificazione dei soggetti con particolare situazione di fragilità e per il reinserimento dei soggetti con pregressa infezione da Covid-19.

È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

Il medico competente acquisito il certificato di avvenuta negativizzazione del tampone per i soggetti che hanno contratto il virus, effettua la visita medica antecedente alla ripresa del lavoro anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

Il datore di lavoro in azienda costituisce un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle Rappresentanze sindacali aziendali e dei RLS.

Laddove, per la particolare tipologia di aziende, e per il sistema di relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione dei comitati aziendali verrà istituito un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

Tutela della privacy

Dal punto di vista della Privacy occorre notare che la rilevazione della temperatura corporea rappresenta un trattamento di dati personali, anzi "sensibili": adottando il principio della minimizzazione dei dati (GDPR Art. 5, comma 1, lettera c) appare appropriato registrare la febbre e identificare l'interessato solo se è stata superata la soglia di temperatura.

È necessario, comunque, fornire un'informativa sul trattamento di tali dati, in linea di principio anche orale, ma meglio se scritta, dove indicare la base giuridica di tale trattamento, la durata dell'eventuale conservazione dei dati, le figure autorizzate al trattamento e le misure tecniche e organizzative adottate per tali dati "sensibili" (es. sicurezza dei dati, metodi d'accesso, salvataggi, ecc.).

Per rilevare le temperature, è necessario sviluppare i seguenti documenti:

- informativa specifica ai dipendenti
- nomina, corredata delle istruzioni, per le persone autorizzate alla rilevazione
- registro dei dati.

Allo stesso modo la registrazione dei visitatori e la compilazione di modulistica riferita agli spostamenti effettuati dal soggetto e al suo stato di salute richiedono lo sviluppo dei seguenti documenti:

- adeguata informativa scritta
- nomina delle persone autorizzate a raccogliere i dati.



Cna c'é
per imprese, cittadini e pensionati

CNA Bologna

Viale Aldo Moro, 22

40127 Bologna

Tel: +39 051.299111

Email: sindacale@bo.cna.it

SAMETICA

Email: sametica@bo.cna.it



Confederazione Nazionale dell'Artista
e della Piccola e Media Impresa